

N. 1947

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DI BENEDETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1997

Istituzione dell’albo dei dottori naturalisti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di istituire l'Albo nazionale dei dottori naturalisti, un nuovo ordine professionale per gli operatori del settore legato alle problematiche ambientali. Una tale scelta può essere spiegata se si pensa al ruolo politico, economico e sociale che rivestono nella moderna società cosiddetta post-industriale i temi dello sviluppo sostenibile, del rapporto globale uomo-ambiente, delle risorse naturali. Oggi gli ordinamenti di tutto il mondo sono costretti a fare i conti con il gravissimo ritardo in cui hanno risposto alle questioni epocali che si sono aperte di fronte ad essi negli ultimi venti anni. Le semplici (e più facili) risposte tampone, solo parzialmente in grado di fronteggiare le varie emergenze che sempre più pesantemente si abbattono sulla nostra realtà di abitanti di questo pianeta, hanno portato

come conseguenza (oltre all'inefficacia intrinseca di tali scelte) la mancata formazione nella realtà sociale di una nuova generazione di cittadini in possesso di conoscenze e mentalità in grado di guidare il cambiamento epocale che stiamo vivendo. La responsabilità di questo stato di cose appartiene alla miopia di tutti ed è tanto più grave quanto continua nel tempo.

Un semplice progetto come questo non si propone certamente di essere la pietra di paragone fra nuova e vecchia società: vuole solo dare un contributo organizzativo alla nascita, almeno nel campo del lavoro, di una nuova figura professionale, quella dell'esperto di discipline naturalistiche, un operatore tecnicamente ed «eticamente» in grado di compiere scelte razionali ed efficaci nell'ambito delle discipline naturalistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente l'albo nazionale dei dottori naturalisti.

2. La professione di dottore naturalista comprende le attività riguardanti le scienze naturali, con particolare riferimento alle tematiche ambientali e biologiche.

Art. 2.

1. Possono essere iscritti all'Albo nazionale dei dottori naturalisti i soggetti in possesso della laurea in scienze naturali e in scienze agrarie e forestali che abbiano svolto dopo la laurea uno studio naturalistico interdisciplinare applicativo, per almeno due anni, e che abbiano conseguito l'abilitazione professionale mediante esame di Stato.

2. I criteri di valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione all'esame di Stato previsto al comma 1 sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per l'ambiente e con il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale dei dottori commercialisti è necessario:

a) essere in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;

b) essere in possesso dei diritti civili e politici;

c) avere conseguito l'abilitazione professionale;

d) non aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative riguardanti violazioni delle norme in materia di inquinamento e tutela del territorio.

Art. 4.

1. L'esame di Stato viene svolto da una commissione composta da esperti designati dai Ministri dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I dottori naturalisti dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo, secondo le norme previste al comma 1 dell'articolo 2. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti a loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico professionale. Gli iscritti non possono esercitare la libera professione.

Art. 5.

1. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, disciplina l'Albo nazionale dei dottori naturalisti, regolando in particolare le modalità di tenuta dell'Albo, le fattispecie delle infrazioni disciplinari e il procedimento per l'applicazione delle relative sanzioni.